



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AGRICOLTURA

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S164-00510

**OGGETTO:**

Misure di contenimento dell'organismo nocivo Grapevine flavescence dorée phytoplasma agente della flavescenza dorata della vite nel territorio della Provincia autonoma di Trento. Anno 2022.

*Grapevine flavescence dorée phytoplasma* è classificata ai sensi del Reg. (UE) 2019/2072, come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, di cui è nota la presenza sul territorio dell'Unione (allegato II - parte B).

L'attività di monitoraggio ufficiale svolta dalla Fondazione Edmund Mach per conto del Servizio Fitosanitario provinciale negli ultimi anni, volta ad accertare la presenza di Flavescenza dorata e del suo vettore nei vigneti del territorio provinciale con particolare riferimento a quella condotta nel 2021, ha mostrato il permanere di una situazione di bassa incidenza di piante sintomatiche ma diffusa presenza in tutte le aree viticole del territorio.

Considerato che:

- il Decreto 31 maggio 2000 e il D.Lgs. 19/2021 demandano ai Servizi fitosanitari regionali la delimitazione delle diverse zone di intervento e l'individuazione delle relative misure fitosanitarie;
- le superfici vitate abbandonate, trascurate o non coltivate secondo le normali pratiche agronomiche o con piante di vite inselvatichite costituiscono pericolosi siti di riproduzione incontrollata del vettore e conseguente fonte di inoculo della malattia e che si rende pertanto necessario adottare specifiche misure fitosanitarie;
- la pratica del sovrainnesto delle viti con gemme che non siano state preventivamente sottoposte al sistema di certificazione previsto dal D.Lgs. 2/2/2021 n. 16 e quindi regolarmente acquistate da vivaisti autorizzati costituisca un ulteriore rischio fitosanitario di diffusione della malattia e che si rende pertanto necessario adottare come prescrizione fitosanitaria il divieto di tale pratica;

ritenuto necessario il mantenimento di misure fitosanitarie atte ad arginare la diffusione del predetto organismo nocivo e del suo vettore su tutto il territorio viticolo provinciale;

ritenuto pertanto di istituire su tutto il territorio provinciale un'area delimitata costituita ai sensi dell'art. 18 del Reg. (UE) 2016/2031 in cui devono essere adottate le misure di eradicazione;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019 e s. m. e i. che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2285/2021 che ha modificato il Reg. (UE) 2019/2072 nei punti sostanziali riguardanti le disposizioni particolari che devono essere soddisfatte per lo spostamento delle piante da impianto di *Vitis L.* all'interno del territorio dell'Unione.
- il D. Lgs. 2 febbraio 2021 n. 19 che prevede le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019 n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;
- il Decreto 31 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che reca "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite";
- la Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura 2003);
- la DGP n. 1482 del 3 settembre 2021 "Approvazione delle procedure e le modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative, al fine di assicurare l'immediata risposta operativa nel caso delle emergenze fitosanitarie, anche nel caso di terreni

incolti o abbandonati, ai sensi dell'articolo 55 bis della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura 2003)”;

- la DGP n. 1474 del 3 settembre 2021 “Approvazione del Piano di azione provinciale per il contrasto dell'organismo nocivo *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* agente della flavescenza dorata della vite”;
- la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 463 del 10 giugno 2021 “Misure di contenimento dell'organismo nocivo *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* agente della flavescenza dorata della vite nel territorio della Provincia autonoma di Trento. Anno 2021”;

per quanto sopra,

## IL DIRIGENTE

### DETERMINA

1. di approvare le misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) nel territorio della Provincia autonoma di Trento riportate nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di stabilire sull'intero territorio vitato provinciale un'area delimitata ai sensi dell'art. 18 del Reg. (UE) 2016/2031, in cui devono essere adottate le misure di eradicazione individuate al punto 1;
3. di revocare la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 463 del 10 giugno 2021;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Unità Viticoltura del Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione E. Mach, al Consorzio di Tutela dei vini del Trentino, al Consorzio Vignaioli del Trentino, ai vivaisti viticoli autorizzati e all'Ufficio per le produzioni biologiche, ai fini di una capillare diffusione delle misure fitosanitarie adottate;
5. di trasmettere altresì il presente provvedimento ai Comuni interessati per la sua pubblicazione all'albo pretorio;
6. di disporre che l'inosservanza delle prescrizioni e dei divieti contenuti nelle misure di lotta obbligatoria riportate nell'allegato alla presente determinazione, é punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19.

## **Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato

### **IL DIRIGENTE**

**Andrea Merz**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

## **Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) nel territorio della Provincia autonoma di Trento**

Le presenti misure mirano alla lotta contro contro *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* agente della flavescenza dorata della vite (FD), e del suo vettore *Scaphoideus titanus*. La lotta è obbligatoria nel territorio provinciale, secondo le modalità di seguito individuate, al fine di prevenirne la diffusione.

Le misure di lotta obbligatoria previste dal presente allegato devono essere adottate sull'intero territorio vitato provinciale in quanto *area delimitata* ai sensi dell'art. 18 del Reg. (UE) 2016/2031.

### **1. Definizioni**

*Unità vitata*: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee (quali forma di allevamento, sesto di coltivazione, densità di impianto, anno di impianto, stato di coltivazione, varietà, età), impiantate senza alcuna interruzione fisica e coltivata da un unico conduttore.

*Vigneto incolto o abbandonato*: impianto regolare di viti che negli ultimi due anni non è stato oggetto di interventi agronomici e fitosanitari o su cui persistono viti inselvaticchite o insediatesi spontaneamente.

*Estirpo*: asportazione totale della pianta sintomatica compresa la ceppaia;

*Ceppaia*: parte del fusto che rimane vitale nel terreno dopo la capitozzatura della vite e da cui possono emergere nuovi germogli (ricacci).

### **2. Obblighi e divieti**

Sull'intero territorio vitato provinciale è fatto obbligo a tutti i proprietari e/o conduttori di viti:

- di estirpare immediatamente ogni pianta che presenti sintomi di FD, anche in assenza di analisi di conferma;
- di effettuare adeguati trattamenti insetticidi per controllare il vettore di FD, *Scaphoideus titanus*, conformemente a quanto indicato al punto 3.

In considerazione del rischio fitosanitario, il Servizio fitosanitario provinciale, può ordinare l'estirpo dell'intero impianto anche senza dover ricorrere ad ulteriori analisi di laboratorio qualora:

- la percentuale di piante di un'unità vitata che presentano sintomi da fitoplasmosi sia pari o superiore al 20%;
- la somma delle piante con sintomi da giallumi, delle viti capitozzate, deperienti, morte e delle ceppaie ricaccianti sia pari o superiore al 20%.

La mancata estirpazione è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 5.000,00 euro così come prevista dall'art. 55, comma 13, del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19.

L'omessa esecuzione delle altre misure fitosanitarie disposte dal Servizio fitosanitario provinciale comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro così come prevista dall'art. 55, comma 15, del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19.

### **3. Disposizioni per i trattamenti insetticidi**

Nelle aree delimitate la lotta contro il vettore *Scaphoideus titanus* è obbligatoria.

Il Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione Edmund Mach stabilisce le modalità per i trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus*, con particolare riferimento a epoca e principi attivi da impiegare, e le rende note attraverso il bollettino di difesa integrata di base,

periodicamente pubblicato sul sito della medesima Fondazione, ferme restando le vigenti disposizioni per la salvaguardia degli insetti pronubi e di altri utili.

Le predette disposizioni valgono anche per le aziende che producono secondo il metodo di produzione biologico conformemente al Regolamento CEE 834/2007.

#### **4. Disposizioni per il vivaismo**

La movimentazione di materiale vivaistico di propagazione della vite è soggetto al Regolamento (UE) 2016/2031 e al Regolamento d'esecuzione (UE) 2019/2072 modificato da ultimo con il Regolamento d'esecuzione (UE) 2021/2285, e la sua commercializzazione è effettuata secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 16 di data 2/2/2021.

Ai sensi della normativa sopra citata, nei siti di produzione vivaistica è fatto obbligo:

- di applicare trattamenti appropriati per contrastare i vettori di FD nei momenti più opportuni secondo le modalità impartite dal Servizio fitosanitario provinciale con specifica comunicazione. In particolare, devono essere eseguiti almeno 3 trattamenti nei campi di piante madri per portinnesti e nei barbatellai, e almeno 2 trattamenti nei campi di piante madri per marze. I prodotti insetticidi da impiegare per il contenimento del vettore devono essere registrati per l'uso specifico contro lo *Scaphoideus titanus* o, più in generale contro le cicaline della vite;
- di estirpare le piante di *Vitis L.* abbandonate nella zona circostante per un raggio di almeno 20 metri dal sito di produzione.

#### **5. Disposizione per i vigneti abbandonati e incolti**

Ogni vigneto abbandonato o incolto nel territorio della Provincia Autonoma di Trento deve essere estirpato a cura del proprietario o di chi ne ha la disponibilità a qualsiasi titolo.

#### **6. Divieto di sovrainnesto con materiale vivaistico non certificato**

Su tutto il territorio provinciale è vietata la pratica del sovrainnesto delle viti con gemme che non siano state sottoposte al sistema di certificazione previsto dal D.Lgs. n. 16 di data 2/2/2021 e regolarmente acquistate da operatori professionali autorizzati.

L'attività di sovrainnesto per scopi sperimentali può essere effettuata, previa autorizzazione da parte del competente Servizio Politiche Sviluppo Rurale e comunicazione all'Ufficio Fitosanitario del Servizio Agricoltura della Provincia di Trento.